

No. L'Allegato A), art. 2, comma 2, lett. b) della d.g.r. n. 1274 del 2014 considera i luoghi di culto ed i suoi edifici. In tale definizione non possono rientrare le semplici aree, sebbene destinate in via previsionale dallo strumento urbanistico ad attrezzature religiose. Al fine dell'applicazione della norma regionale considerata è necessario che l'opera edificatoria risulti già realizzata e sia corredata dal relativo atto abilitativo di agibilità.